

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

NEWS N. 1818 DEL 15/11/2010

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari: pubblicato il decreto legge

E' stato pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2010 il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 concernente misure urgenti in materia di sicurezza Agli artt. 6 e 7, il decreto detta disposizioni interpretative e modificative dell'art. 3, legge n. 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità delle operazioni finanziarie, i cui contenuti sono stati anticipati dall'Ance nella news del 5 novembre u.s.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre u.s., e' stato pubblicato il decreto legge contenente, fra l'altro, disposizioni interpretative e modificative dell'art. 3 della legge l. 3 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (D.L. 12 novembre 2010 n. 187, artt. 6 e 7).

In merito ai contenuti, si richiama quanto abbiamo anticipato con la news n. 1760 del 5 novembre u.s., sulla base del testo sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri. Vi e', pero', una modifica, molto importante, in relazione alla conseguenze della violazione degli obblighi di tracciabilità.

Mentre, infatti, nel testo entrato al Consiglio dei Ministri, qualsiasi violazione di detti obblighi determinava la risoluzione di diritto del contratto, nel testo approvato e pubblicato in Gazzetta, questa grave sanzione civilistica viene ricollegata esclusivamente al "mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni", cioe' alla forma piu' grave di inadempimento.

Con cio', evidentemente, il Consiglio dei Ministri ha accolto le istanze di Ance e Confindustria che chiedevano una gradualita' delle sanzioni ed il rispetto del principio di proporzionalità.

Il decreto legge e' entrato in vigore il 13 novembre u.s. ed e' stato presentato alle Camere per la conversione in legge.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

NEWS N. 1760 DEL 05/11/2010**Oggetto: Approvato il D.L. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.**

Transitorio di 180 giorni per i contratti in corso; equiparazione al bonifico di altri strumenti di pagamento tracciabili: sono alcuni dei chiarimenti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti in un decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina un decreto legge recante ``Misure urgenti in materia di sicurezza``, nell'ambito del quale hanno trovato collocazione alcune disposizioni interpretative ed attuative, ed altre modificative, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il decreto legge contribuisce a chiarire alcuni punti oscuri della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, recependo diverse richieste dell'Ance.

Norme interpretative

In primo luogo si chiarisce che la nuova normativa si applica da subito ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti sottoscritti anteriormente a quella data ed i relativi subcontratti (anche se questi ultimi sono stati stipulati successivamente al 7 settembre 2010) devono essere adeguati alle disposizioni di cui al citato art. 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 136.

Cio' significa che le amministrazioni e le imprese hanno tempo fino al 7 marzo 2011 per inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Fino a quella data i pagamenti seguiranno le regole della disciplina previgente.

Questo chiarimento e' idoneo a risolvere il blocco dei pagamenti che e' stato effettuato dalle stazioni appaltanti a causa di diverse interpretazioni della norma, come affermato dal Ministro Maroni in una dichiarazione rilasciata alla stampa.

Sempre in via interpretativa, si chiarisce che l'espressione ``filiera delle imprese`` va riferita ai subappalti, come definiti dall'art. 118, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

In altri termini la disciplina sulla tracciabilità si applica a quei subcontratti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto del contratto principale. Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici, cio' consente di limitare l'obbligo della tracciabilità a tutti i subcontraenti dell'appaltatore principale ed a tutti i subcontraenti del subappaltatore (o titolare di contratto assimilato al subappalto).

L'obbligo non si estende, invece, ai successivi anelli della catena produttiva (ad esempio al fornitore del fornitore), in quanto manca in tal caso il nesso diretto con l'esecuzione del contratto principale.

Il decreto legge specifica poi che l'espressione ``anche non in via esclusiva`` di cui al comma 1 dell'art. 3, consente di utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali anche per piu' commesse, purché per ciascuna commessa venga effettuata la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti stessi; e' inoltre possibile far transitare sui medesimi conti anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Si conferma, in sostanza, l'interpretazione gia' da noi anticipata circa la flessibilità nella gestione dei conti che la normativa consente. Da questa impostazione deriva, a nostro avviso, anche la possibilità di utilizzare piu' conti correnti per una stessa commessa.

Disposizioni modificative

Fra le modifiche introdotte all'art. 3 del decreto legge n. 136, appare di grande rilievo quella che opera sul comma 1, equiparando al bonifico bancario o postale altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si tratta di una modifica che viene incontro alle richieste delle imprese, relative alla necessita' di non stravolgere le prassi commerciali in atto basate su mezzi di pagamento diversi dal bonifico, ma comunque tracciabili, quali, ad esempio, le ricevute bancarie (RIBA).

La possibilità di utilizzare strumenti diversi dal bonifico (purché idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti) viene espressamente confermata per le ipotesi specifiche dei pagamenti di cui al comma 2 (pagamenti ai dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali, pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche), nonche' per l'ipotesi di cui al comma 4 (reintegro di somme provenienti da conti correnti dedicati utilizzate per le spese estranee alle commesse pubbliche).

Ulteriori modifiche riguardano l'indicazione negli strumenti di pagamento del codice unico di progetto (CUP) che diventa

obbligatoria solo nei casi in cui il CUP sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (progetti di investimento pubblico); mentre l'elemento identificativo della commessa pubblica, da riportare negli strumenti di pagamento, diventa il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici.

Conseguentemente a quanto sopra espresso, viene soppressa la norma che imponeva alla stazione appaltante di chiedere il CUP al dipartimento competente della presidenza del consiglio.

In relazione al conto corrente dedicato, viene precisato che a tal fine si puo' utilizzare anche un conto corrente gia' esistente; in tal caso gli estremi identificativi devono essere comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Anche su questo punto e' stata accolta l'interpretazione auspicata dall'Ance.

E' stato interamente riscritto il comma 8, che presentava parecchie incongruenze ed oscurita', relativo all'obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti di appalto un'apposita clausola che impone ai contraenti l'assunzione degli obblighi di tracciabilita'.

Viene precisato che la violazione di detti obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto. Questo aspetto suscita forte perplessita', perche' l'applicazione di una sanzione civilistica cosi' grave come la risoluzione del contratto a qualsiasi violazione degli obblighi di tracciabilita', indipendentemente dalla loro gravita', non appare in linea con il principio di proporzionalita', e non e' coerente con quanto previsto all'art. 6, in relazione alle sanzioni amministrative, che sono graduate secondo la gravita' dell'inadempimento.

Infine, il D.L. contiene alcune precisazioni in relazione alle sanzioni previste dall'art. 6, chiarendo, in particolare, che la competenza ad irrogarle spetta al prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante e che contro la irrogazione della sanzione e' possibile proporre opposizione davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione stessa.